



*Conferenza Stato Città ed Autonomie locali*

*Roma, 28 luglio 2016*

*Punto 3 odg*

*Scadenze per la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei  
Consigli Provinciali eletti nell'autunno del 2014*

**A seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/14, 71 Province saranno a breve interessate dalle elezioni, secondo le seguenti modalità:**

- A. **7 Province voteranno per la prima volta ex l. 56/14 per l'elezione di secondo livello del Presidente e del Consiglio di Area Vasta (Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso);**
- 
- B. **64 Province voteranno per l'elezione di secondo livello dei Consigli di Area Vasta, scaduti dopo i 2 anni di consiliatura previsti al comma 68 della L.56/14.**

Alle Province del primo gruppo, che votano per la prima volta con il meccanismo di secondo grado, si applica inequivocabilmente il comma 79, lett. b) della legge n. 56/2014. In tal senso si è anche pronunciata la Conferenza Stato-Città nella seduta del 7/7/2016. In tali casi, le elezioni devono tenersi entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato e cioè entro fine agosto 2016.

Invece, per le 64 Province che hanno già svolto le prime elezioni di secondo grado - pressoché contestualmente (fine settembre-primi di ottobre 2014)- si pone il problema della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali in scadenza.

Nella legge 56/14 manca una disciplina espressa relativamente sulla convocazione delle elezioni di secondo grado per il rinnovo degli organi di governo.

L'unica disposizione che disciplina l'indizione e lo svolgimento delle elezioni di secondo grado "successivamente a quanto previsto alla lettera a", ovvero alla prima applicazione della legge, è comunque l'articolo 1, comma 79, lett. b) della legge 56/14.

La disposizione sembra avere una portata generale poiché ricomprende anche i casi di cessazione anticipata del mandato, circostanza che consente di estendere la norma anche oltre la prima applicazione: *"successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali"*.

★ L'utilizzo del termine previsto dalla norma permette di svolgere le elezioni provinciali entro 90 giorni dalla scadenza del termine del mandato elettorale e quindi nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2016 e il 12 gennaio 2017 (queste date devono essere lette in modo orientativo poiché la scadenza deve basarsi sulla data effettiva di insediamento del consiglio provinciale). ★

Allo stesso tempo, il termine di 90 giorni permette di tener conto delle eventuali disposizioni normative inserite negli statuti degli enti che ~~disciplinano in modo autonomo le procedure di convocazione e svolgimento delle elezioni.~~

In conclusione, per consentire un corretto ed uniforme operato da parte delle amministrazioni provinciali, occorre conoscere l'orientamento del Governo, in modo da garantire un'interpretazione condivisa e coerente delle norme vigenti.